



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 92 del 29-10-2019

Registro generale n. 955 del 29-10-2019

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNI 2016, 2018 E 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO altresì:

- a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

ATTESO:

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO:

- che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- che l'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione", ha riscritto le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate:

ESAMINATA:

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è ora fornita dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018;
- l'art. 71 "Disapplicazioni" del CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali) stipulato in data 21/05/2018;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

VISTI i Fondi per le risorse decentrate relativi all'anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

RICHIAMATI altresì

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018") non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-*quinq*ues, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;
- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del "Fondo risorse decentrate";

DATO ATTO CHE:

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le "Posizioni Organizzative", di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa "Retribuzione di posizione", istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- Determinazione n. 34 del 13.06.2016 del responsabile dell'Area Economico – Finanziaria del Comune di Bellinzago Lombardo, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2016 relativamente alle risorse stabili – impegno di spesa e destinazione istituti contrattuali fissi e continuativi";
- Determinazione n. 7-10 del 07.06.2019 del Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Personale, del Comune di Liscate, avente ad oggetto: Costituzione del Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività anno 2016 – parte stabile “;
- Determinazione n. 46 del 15.06.2016 del Responsabile dell'Area Ragioneria – Tributi – personale – Servizio Economico – Finanziario del Comune di Pozzuolo Martesana, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2016 relativamente alle risorse stabili – impegno di spesa destinazione istituti contrattuali fissi e continuativi";
- Determinazione n. 277 del 29.06.2016 del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Truccazzano avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2016 – parte stabile";
- Determinazione n. 67 (reg. gen. 771) del 22.10.2018 del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane della presente Unione, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse decentrate dell'Unione anno 2018";
- Determinazione n. 17 (reg. gen. 131) del 01.03.2019 del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane della presente Unione, avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo risorse decentrate – parte stabile - anno 2019";

RICHIAMATO l'art. 67 del nuovo CCNL, il quale, prevede che, a decorrere dal 2018, il "fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo sommante tutte le risorse c.d. "stabili" (indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori (ivi comprese quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del citato CCNL del 2004).

RICHIAMATO il parere Aran CFL7 del 07 ottobre 2018, relativamente alla corretta applicazione delle previsioni dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, di cui sopra, il quale prevede:

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, intervengono i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

RICHIAMATA la Circolare del Mef relativa al conto annuale 2018 che è tornata sulla questione dello 0,20% del monte salari 2001, la quale fa intendere che tale somma (per chi non l'aveva mai inserita) andava invece conteggiata nell'Unico importo consolidato 2017, con le seguenti modalità:

1. Calcolare l'importo corrispondente allo 0,20% del Monte salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza e calcolato in base alle indicazioni fornite nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008) e dare atto che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, di questo importo che però è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018. Essendo somme indisponibili riteniamo che non sia necessaria la modifica dei dati trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato con il Conto annuale degli anni 2004-2017.

2. Rettificare il limite 2016 in quanto non si può semplicemente incrementarlo dell'importo calcolato dello 0,20%. Tale importo infatti dovrà essere decurtato:

2.a) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, cioè le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010) = DECURTAZIONE CONSOLIDATA.

2.b) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2016 per rispettare il limite 2015 come previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016 – l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015 e va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

RITENUTO pertanto necessario dover:

-calcolare l'importo corrispondente allo 0,20% del Monte salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza e calcolato in base alle indicazioni fornite nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008);

-dare atto che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, di questo importo che però è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018;

-dare atto che essendo somme indisponibili non è necessaria la modifica dei dati trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato con il Conto annuale degli anni 2004-2017;

-rettificare il valore dell'importo unico consolidato dell'anno 2016 ammontante, dopo il ricalcolo, ad Euro 260.903,13

-rettificare il valore dell'importo unico consolidato dell'anno 2018 ammontante, dopo il ricalcolo, ad Euro 260.903,13 e di conseguenza la parte stabile del Fondo

RITENUTO altresì di dare atto che:

- il Fondo 2018 era già stato calcolato inserimento nell'importo unico consolidato la somma di Euro 4.012,00 pari allo 0,20% del Monta salari 2001, senza rettificare il limite 2016 in quanto la presente Unione ha ampio margine di rispetto del limite di cui all' art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.; dovuto ai "risparmi delle posizioni organizzative";
- poiché la Circolare del Conto annuale 2018 è stata pubblicata nel mese di maggio 2019 (quindi dopo che il Fondo 2018 era già chiuso) procedendo ora con il ricalcolo della somma relativa allo 0,20 del Monte salai 2001 sulla base delle istruzioni del Conto annuale, cioè applicando la medesima percentuale di decurtazione (vedi punti 2.a e 2.b. sopra esposti) applicata per i fondi nei vari anni, il Fondo 2018 risulta essere più basso di Euro 513,94 e che questa differenza va recuperata sul Fondo 2019;

RITENUTO altresì dover ricalcolare l'importo di cui l'articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 maggio 2018 "incremento del fondo stabile degli "83,20 euro", a seguito dell'orientamento applicativo CFL_45, dell'ARAN il quale fornisce dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo sopra citato. Il parere prevede:

- che il fondo per le risorse decentrate deve essere incrementato, dal 2019, di euro 83,20 euro per ogni unità di personale presente il 31 dicembre 2015.
- che per unità di personale, ai fini del predetto incremento, si deve intendere oltre al personale a tempo indeterminato anche il personale a tempo determinato.
- che non vanno computati i lavoratori in servizio con contratto di somministrazione.
- che per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'incremento delle 83,20 euro non subisce alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto part-time.

CONSIDERATO inoltre:

- che con determinazione n. 69 (reg. gen. 709) del 27/08/2019 è stata approvata la graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2018;
- che le progressioni orizzontali sono finanziate dalla parte stabile del fondo;
- che a seguito dell'approvazione della graduatoria sono stati effettuati i conteggi dai quali è emersa una economia del Fondo dell'anno 2018 ammontante ad euro 625,00;

RITENUTO dover riportare la predetta economia sul Fondo dell'anno 2019, quale economia del Fondo dell'anno precedente per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2019;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla rideterminazione della parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate e del nuovo CCNL sottoscritto il data 21 Maggio 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL;

DATO ATTO che:

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;

- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;

-con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

RITENUTO in ogni caso di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO quindi che la parte stabile del FONDO per le risorse umane e la produttività per l'anno 2019 è stato quantificato per complessive € 279.625,13 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, oltre ad Euro 513,94 (per il solo anno 2019) di decurtazione relativa allo 0,20% dell'anno 2018 (che non è stata fatta nell'anno 2018), diventano Euro 271.182,19;

TENUTO CONTO che la costituzione del "Fondo risorse decentrate" è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell'Ente;

TENUTO CONTO altresì che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTI i conteggi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO quanto segue:

- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCL Adda Martesana approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17/10/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 18 del 27/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del DLgs 267/2000 e di Posizione organizzativa al Responsabile del Settore 4 (Finanziario e Risorse umane) Rag. Marotta Lucio per il periodo 01/01/2019 al 30/04/2019;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 15/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

- deliberazione della Giunta dell'Unione n. 67 del 19/06/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018 / 2020 ai sensi dell'art. 169 del DLgs 267/2000, come modificato ed integrato con le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali);

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI RIDETERMINARE “ la parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2019” secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

2.DI DARE ATTO che le risorse stabili del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al punto 1 ammontano a € 279.625,13 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi diventano Euro 271.182,19 come meglio descritto nell'allegato “A”, il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.DI DOVER:

-calcolare l'importo corrispondente allo 0,20% del Monte salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza e calcolato in base alle indicazioni fornite nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008);

-dare atto che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, di questo importo che però è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018;

-dare atto che essendo somme indisponibili non è necessaria la modifica dei dati trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato con il Conto annuale degli anni 2004-2017;

-rettificare il valore dell'importo unico consolidato dell'anno 2016 ammontante, dopo il ricalcolo, ad Euro 260.903,13

-rettificare il valore dell'importo unico consolidato dell'anno 2018 ammontante, dopo il ricalcolo, ad Euro 260.903,13 e di conseguenza la parte stabile del Fondo

4.DARE ATTO CHE:

- il Fondo 2018 era già stato calcolato inserimento nell'importo unico consolidato la somma di Euro 4.012,00 pari allo 0,20% del Monta salari 2001, senza rettificare il limite 2016 in quanto la presente Unione ha ampio margine di rispetto del limite di cui all' art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.; dovuto ai “risparmi delle posizioni organizzative”;

- poiché la Circolare del Conto annuale 2018 è stata pubblicata nel mese di maggio 2019 (quindi dopo che il Fondo 2018 era già chiuso) procedendo ora con il ricalcolo della somma relativa allo 0,20 del Monte salai 2001 sulla base delle istruzioni del Conto annuale, cioè applicando la medesima

percentuale di decurtazione (vedi punti 2.a e 2.b. sopra esposti) applicata per i fondi nei vari anni, il Fondo 2018 risulta essere più basso di Euro 513,94 e che questa differenza va recuperata sul Fondo 2019;

5.DI DARE ATTO che il “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

6.DI RISERVARSI la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico “Piano di rientro”, il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del “Fondo risorse decentrate” dell’anno in cui si accerta l’indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

7.DI DARE ATTO che l’importo di cui al punto 2 risulta esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

8.DI DARE ATTO CHE:

- successivamente alla deliberazione di Giunta dell’Unione indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell’apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;
- di riservarsi la facoltà di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al presente provvedimento;

9.DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

10.DI DARE ATTO, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell’indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2019 ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 267/2000;

11.DI SPECIFICARE che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:

- Indennità di comparto
- Progressioni orizzontali consolidate
- Indennità di turno

12.DI DISPORRE:

-l'invio di copia del presente atto:

- a. alle R.S.U. aziendali , alle OO.SS. di categoria,
- b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;

-la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 29-10-2019

Il Responsabile del Settore
LUCIO MAROTTA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005

COSTITUZIONE

DESCRIZIONE	2016	2016 con 0,20% Monte salari 2001	2018	2019
Risorse stabili - SUCCESSIVE AL CCNL 2016 - 2018				
ART. 67 C.1, 1°PERIODO, CCNL 2016-18 -	TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO			
	257.405,07	257.405,07	257.405,07	257.405,07
ART. 32 c. 7 CCNL 2004. Ora art. 67 c. 1-		3.498,06	3.498,06	3.498,06
	Incremento dello 0,20% del Monte Salari 2001 (Monte salari 2001: Comune di Liscate Euro 487.973,27 ---Comune di Pozzuolo Martesana Euro 728.158,00 --- Comune di Bellinzago Lombardo Euro 385.931,00 -----Comune di Truccazzano Euro 403.966,00) Totale Euro 4.012,00 meno % decurtazione permanente che pari a 12,81% = Euro 3.498,06)			
ART. 67 C.1, 1°PERIODO, CCNL 2016-18 -	TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO			
	257.405,07	260.903,13	260.903,13	260.903,13
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 C. 2				
ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18	RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE		3.081,00	5.580,00
ART. 67 C.3 Lett. d) CCNL 2016-18	RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18 (*)	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI			
ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario			
ART. 67 C.2 Lett. h) CCNL 2016-18	INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE			
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE LIMITE ART. 23 COMMA 2		-	-	3.081,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 C. 2				
ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18 - Nuova dichiarazione congiunta: fuori limite	EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 non rapportati i part-time. Vedi CFL Aran 45			7.488,00
ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - nuova dichiarazione congiunta: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18		2.710,00	5.654,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE LIMITE ART. 23 COMMA 2		-	-	2.710,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI		257.405,07	260.903,13	266.694,13
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				514
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		7.929	7.929	7.929
DIFF.		249.476	252.974	271.182

